

IL TRIBUNALE DI ROMA  
Sez. FALLIMENTARE

Rep. 13902/20

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, con la presenza dei magistrati

dott. Fabio De Palo

Presidente rel.

dott. Adolfo Ceccarini

Giudice

dott. Claudio Tedeschi

Giudice

ha emesso il seguente

DECRETO

nel procedimento civile iscritto al n. 45089/2020 R.G., promosso da NBI s.p.a.,  
rappresentata e difesa dagli avv.ti Valerio Di Gravio e Silvio Lecca,

nei confronti dei

COMMISSARI GIUDIZIALI, avv. Francesco Macario e dott. Carlo Ravazzin, non  
costituiti

nonché dei

creditori dissenzienti, BAGNASCO EDOARDO s.r.l., COMMERCIALE SACIR  
s.r.l., ELETTROMECCANICA PIOSSASCO s.r.l., EMMEPI SERVICE s.r.l.,  
EUROPE MEDIA s.r.l., FORTI SOLLEVAMENTI s.a.s., IMPRESA CERRUTI  
s.p.a., MSISTEMI s.r.l., NARDIN s.r.l., NIGRO IMPIANTI s.r.l., PT MATIC s.r.l.,  
SCHNEIDER ELECTRIC s.p.a., SIATE s.r.l., SISTEM COSTRUZIONI s.r.l.,  
TERMOIDRAULICA FIUMI & C. s.r.l., UNGARETTI CARLO s.r.l. e WIP  
ARCHITETTI s.r.l. tutti non costituiti

Oggetto: Omologazione concordato preventivo

Conclusioni: come da verbale del 30.9.2020

a scioglimento della riserva assunta all'udienza collegiale del 30.9.2020,

osserva che la proposta concordataria – fondato su un piano in continuità diretta e con  
limitata liquidazione di alcuni beni non strategici specificamente individuati (cfr.  
decreti del 26.7.2019 e 27.2.2020) – prevede in termini d'impegno (salva l'aggiunta

dei flussi netti derivanti dall'incasso di alcuni *claims*, dalla vendita delle azioni e degli SFP che la società riceverà dalla controllante Astaldi, nonché dall'eventuale cassa che residuerà in capo alla succursale cilena di NBI una volta scaduta la tempistica del piano):

- il pagamento integrale, alle scadenze, delle spese prededucibili e di gestione nel periodo di piano (preventivate in complessivi *euro 3.992.000,00*);
- il pagamento integrale dei crediti commerciali afferenti alla succursale cilena di NBI – vantati da terzi e da parti correlate – secondo le tempistiche previste nell'ambito della procedura di ristrutturazione cilena già approvata in sede autonoma;
- il pagamento integrale di tutti gli altri crediti privilegiati – ivi compresi quelli previdenziali – entro un anno dall'omologazione (salvo i crediti fiscali da soddisfare con le modalità e i termini indicati nelle proposte di transazione ex art. 182 *ter* L.F.);
- il pagamento nella misura falcidiata del 10,1% degli altri crediti chirografari, non suddivisi in classi, in tre rate annuali di pari importi (la prima avente scadenza l'anno successivo all'omologazione).

L'allegata nota informativa dei commissari giudiziali attesta che tale proposta è stata approvata dalla necessaria maggioranza dei creditori ammessi al voto.

E' stato emesso da questo Tribunale il conseguente decreto di fissazione dell'udienza camerale per il giudizio d'omologa ai sensi dell'art. 180 L. F..

Il debitore proponente ha quindi proceduto alla prescritta notifica nei confronti dei Commissari Giudiziali e dei creditori dissenzienti (tali dovendosi intendere coloro che hanno espresso il loro voto contrario).

I Commissari – senza costituirsi – hanno depositato parere favorevole all'omologa evidenziando che *medio tempore* non sono sopravvenute circostanze tali da incidere sull'esecuzione della proposta.

I creditori dissenzienti sono rimasti tutti contumaci e non sono state proposte opposizioni (cfr. certificazione in atti).

Sulla base di tali premesse – ribadite le condizioni di ammissibilità della proposta già valutate nel precedente decreto del 27.2.2020 e riscontrata la regolarità della

procedura – deve dunque procedersi all'omologa del concordato (restando in questa sede preclusa – in mancanza di contestazioni – ogni valutazione officiosa sulla convenienza della proposta rispetto all'alternativa della liquidazione fallimentare).

Deve contestualmente procedersi alla richiesta nomina del professionista – già designato dalla società ricorrente sulla base dell'accordo economico allegato (inferiore ai minimi tariffari ex d.m. 30/2012: cfr. doc. 8) – quale liquidatore giudiziale deputato alla dismissione degli immobili e del compendio di azioni e strumenti finanziari partecipativi che la società ricorrente riceverà dalla controllante Astaldi s.p.a. in esecuzione del piano, nonché alla ripartizione fra i creditori di tutte le somme rese disponibili in esecuzione della proposta.

P.Q.M.

*OMOLOGA* il concordato preventivo proposto da NBI s.p.a.;

*NOMINA* quale liquidatore giudiziale il dott. Alberto dello Strologo;

*RISERVA* al giudice delegato la nomina del comitato dei creditori su proposta dei Commissari Giudiziali;

*STABILISCE* le seguenti modalità di liquidazione e sorveglianza sull'adempimento della proposta:

1. Il liquidatore procederà – entro sessanta giorni dall'accettazione della nomina – al deposito in cancelleria dell'elenco dei creditori, con indicazione delle eventuali cause di prelazione;
2. Il liquidatore nello stesso termine presenterà un programma di liquidazione – afferente ai soli beni specificati nel piano – depositandolo in cancelleria. Il programma sarà sottoposto al parere dei Commissari Giudiziali ed all'approvazione del comitato dei creditori. Nel corso della liquidazione, ove necessario, potranno essere presentate modifiche o integrazioni al programma, da sottoporre anch'esse al parere dei Commissari Giudiziali ed all'approvazione del comitato dei creditori;
3. I Commissari Giudiziali, nel loro parere, verificheranno che il programma sia conforme al decreto di omologa e rispondente agli interessi dei creditori;

riferiranno inoltre al Giudice delegato ogni fatto dal quale possa derivare pregiudizio per questi ultimi;

4. Il liquidatore porrà in essere tutte le operazioni liquidatorie previste nel programma nei tempi indicati – informando con relazione semestrale sul relativo andamento i Commissari Giudiziali, il comitato dei creditori ed il giudice delegato – registrando ogni operazione contabile in un apposito libro giornale previamente vidimato dal giudice delegato;

5. Si applicheranno gli articoli da 105 a 108-ter l. fall. in quanto compatibili;

6. Eventuali azioni e difese in giudizio del liquidatore – tramite legali da lui designati – dovranno essere previamente sottoposte al parere dei Commissari Giudiziali e ad autorizzazione del comitato dei creditori;

7. Eventuali transazioni – proposte dal liquidatore – dovranno essere anch'esse sottoposte al parere preventivo dei Commissari Giudiziali ed autorizzate dal comitato dei creditori;

8. Il liquidatore chiederà il parere dei Commissari Giudiziali e l'autorizzazione del comitato dei creditori per la eventuale nomina di tecnici o coadiutori;

9. I Commissari Giudiziali sorveglieranno lo svolgimento della liquidazione e terranno informato il comitato dei creditori e il giudice delegato di eventuali fatti dai quali possa derivare pregiudizio ai creditori, ivi compresi ingiustificati ritardi nelle operazioni di liquidazione;

10. La società debitrice sarà tenuta ad informare i Commissari Giudiziali – mediante relazioni scritte a cadenza semestrale – sul preventivato incasso dei crediti, sui flussi di cassa e sugli utili derivanti dalla propria attività d'impresa nonché sull'afflusso delle risorse liquide esterne previste a vario titolo nel piano concordatario e destinate al pagamento dei creditori; i Commissari Giudiziali ne verificheranno la corrispondenza alle previsioni e tempistiche previste nel piano, riferendone al comitato dei creditori ed al liquidatore giudiziale;

11. I Commissari Giudiziali, in caso di rilevanti inadempimenti, informeranno i creditori ai fini dell'eventuale iniziativa loro riservata ai sensi dell'art. 186 L. F.;

12. Le somme ricavate dalla liquidazione saranno depositate su un conto corrente bancario intestato alla procedura, con prelievo vincolato all'autorizzazione del giudice delegato;

13. Il liquidatore dovrà provvedere alla ripartizione delle somme realizzate, unitamente a quelle messe a disposizione dalla società in quanto provenienti da attività diverse dalla liquidazione dei beni, sulla base di piani di riparto predisposti secondo le tempistiche di pagamento previste nella proposta concordataria, in ragione della collocazione e del grado dei crediti, da sottoporre al preventivo parere dei Commissari Giudiziali nonchè del comitato dei creditori e da trasmettere (unitamente ai pareri) al giudice delegato;

14. Compilate le operazioni di liquidazione, prima dell'ultimo riparto, il liquidatore presenterà il conto finale della gestione a norma degli artt. 38 e 116 l. fall.;

15. I Commissari Giudiziali relazioneranno con cadenza semestrale il Giudice Delegato circa l'adempimento della proposta concordataria, nel rispetto delle tempistiche di pagamento ivi indicate, e procederanno all'attestazione finale di avvenuto integrale adempimento della proposta concordataria;

*RISERVA* al Giudice Delegato il potere di assumere ogni altro opportuno provvedimento e di autorizzare ogni attività che si rivelasse necessaria – anche su istanza dei Commissari Giudiziali – nella fase di attuazione del concordato;

*MANDA* alla cancelleria di comunicare il presente decreto al debitore, ai Commissari Giudiziali, al Liquidatore Giudiziale ed al Pubblico Ministero, nonchè di pubblicarlo nelle forme prescritte dall'art. 17 l. fall.;

*MANDA* ai Commissari Giudiziali di dare notizia del presente decreto a tutti i creditori.

Roma, 9/10/2020.

Il presidente  
F. M. L.

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA  
Depositato in Cancelleria



Roma, il

09/10/20

F.G. M. C. L.  
F. M. L.